



VIII ^ MUNICIPALITA'

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

art. 1 - istituzione

1. l'VIII Municipalità Chiaiano, Piscinola Marianella, Scampia ha istituito il "Consiglio municipale dei bambini e delle bambine" (di seguito denominato Consiglio Junior), eletto dagli studenti delle scuole elementari e medie inferiori, pubbliche e non statali, legalmente riconosciute, sul territorio della municipalità, che avrà sede nella struttura municipale di Scampia.

art. 2 – presentazione delle liste e composizione del consiglio

1. i componenti il C.J. sono eletti e possono candidarsi gli alunni delle IV e V elementare e tutti gli alunni delle scuole medie i cui insegnanti daranno formale adesione all'iniziativa.
2. ogni scuola pubblica (circolo didattico o scuola media statale) eleggerà un rappresentante.
3. le scuole parificate con una platea oltre i 300 alunni eleggeranno un rappresentante; le scuole parificate con una platea minore possono associarsi per raggiungere il numero minimo di 300 alunni ed eleggere così un rappresentante per ogni "consorzio".
4. le liste devono contenere ugual numero di candidati per entrambe le classi di scuola elementare.
5. la legittimità è garantita da un minimo di 20 rappresentanti.
6. le candidature devono essere presentate al capo d'istituto entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data delle elezioni, che sarà fissata dallo stesso capo d'istituto.

art. 3 – compiti del capo d'istituto

1. il capo d'istituto affiggerà gli elenchi dei candidati, predisporrà e insedierà i seggi elettorali, che saranno costituiti dai ragazzi stessi.

art. 4 – elezione

1. i componenti il C.J., eletti in turno unico, a scrutinio segreto e con una sola preferenza, sono proclamati entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento.
2. risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze; a parità delle stesse, viene eletto il candidato di maggiore età.
3. per le scuole elementari saranno eletti un allievo di quarta classe e uno di quinta.

art. 5 – comunicazione degli eletti

1. entro 10 giorni dal completamento delle operazioni di scrutinio, i dirigenti scolastici dovranno comunicare i nominativi ed i dati anagrafici degli eletti al presidente della municipalità

art. 6 – durata in carica

1. il consiglio resta in carica due anni.
2. i consiglieri eletti della quinta elementare, al termine dell'anno scolastico, vengono sostituiti dai primi dei non eletti della stessa scuola.
3. i consiglieri della terza media perdureranno nella carica nel primo anno di scuola superiore, anche se questa dovesse trovarsi al di fuori dei distretti scolastici della municipalità.

art. 7 – convocazione delle sedute

1. il presidente della municipalità provvederà, entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, a convocare, in seduta congiunta con il consiglio della municipalità, il primo consiglio, lo presiederà e procederà alla convalida degli eletti.
2. nella stessa seduta, i neo consiglieri daranno lettura del proprio programma; il presidente senior provvederà ad informarli circa le loro funzioni e competenze, l'organizzazione di tempi e modalità di lavoro.
3. nella seduta successiva, convocata entro 15 giorni dalla prima, i consiglieri:
 - eleggono il loro presidente, con voto segreto, e, con le stesse modalità, il vicepresidente
 - fissano l'O.d.G. e la data della seduta del successivo consiglio, che avrà frequenza mensile,

- istituiscono le commissioni, che lavoreranno sui temi indicati nei programmi elettorali (scuola, ambiente, società, diritti, rassegne artistiche e culturali, promozione immagine, ecc.), ai cui lavori i consiglieri potranno richiedere la presenza degli assessori competenti per ramo e/o i presidenti delle analoghe commissioni municipali.

art. 8 – svolgimento delle sedute

1. le sedute si svolgono, di norma, a porte aperte, alla presenza degli insegnanti con funzione di assistenza didattica e di responsabili alla vigilanza e controllo.
2. sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri al momento dell'appello

art. 9 – compiti del presidente

1. il presidente ha il compito di:
 - coordinare i lavori;
 - convocare il consiglio;
 - predisporre l'O.d.G.;
 - condurre la discussione in aula;
 - fissare l'ordine degli interventi;
 - richiamare alle norme del presente regolamento;
 - inoltrare le proposte e i pareri di competenza al presidente senior;
2. in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente o, a rotazione, da un consigliere secondo l'ordine alfabetico.

art. 10 – il segretario

1. il ruolo di segretario viene svolto da un consigliere, a rotazione secondo l'ordine alfabetico;
2. il segretario ha il compito di:
 - verbalizzare, con resoconto sommario, quanto deliberato dal consiglio;
 - registrare presenze ed assenze dei consiglieri;
 - prendere nota dell'ordine degli interventi;
 - trasmettere i verbali ai consiglieri.

art. 11 – interventi dei consiglieri

1. il consigliere che vuol prendere la parola in aula prenoterà il suo intervento al segretario con alzata di mano;
2. ogni consigliere può intervenire in ogni seduta;
3. la votazione avviene attraverso le procedure del voto palese e per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il consiglio può decidere, a maggioranza, diverse modalità.

art. 12 – validità degli atti

1. tutti gli atti approvati dal C.J. (a maggioranza assoluta) sono trasmessi al consiglio della municipalità, che provvederà a metterli all'O.d.G. della prima seduta utile

art. 13 – norme finali

1. per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si rimanda, per quanto compatibile, al regolamento di funzionamento del consiglio della municipalità.